

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MICROCREDITO AI SOCI

Articolo 1

PREMESSA

La SOMS, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 17/10/2014, può concedere piccoli prestiti.

Le risorse destinate ai piccoli prestiti vengono determinate, in base alle disponibilità di bilancio, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

La concessione del prestito viene deliberata, previa istruttoria della domanda da parte dell'ufficio e valutata dalla Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Eventuali chiarimenti saranno dati dalla commissione prestiti previo appuntamento.

La Commissione è formata da un Presidente e da due componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e redige apposito verbale redatto a cura di un impiegato del sodalizio che funge da segretario.

Per poter deliberare devono essere presenti alla riunione tutti i componenti della Commissione.

Art. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere il finanziamento i Soci che abbiano finito di pagare la tassa di ammissione e siano in regola con i pagamenti della quota associativa annuale *e c*he si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale quali:

- a) stato di disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) vanno documentate e non autocertificate.

I Soci beneficiari del finanziamento non possono chiedere il recesso dalla SOMS prima di aver completato la restituzione del prestito.

Art. 3

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o dei familiari conviventi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica ed a quant'altro previsto dall'articolo, 5 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176 del 17/10/2014.

I Soci e le Socie, in via del tutto eccezionale, possono richiedere il prestito per avviare una Attività Lavorativa necessaria a superare lo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Il tasso di interesse da applicarsi al singolo finanziamento viene determinato nella misura del 4% annuo e comunque in misura tale da non superare il tasso effettivo globale medio ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 4

AMMONTARE E CARATTERISTICA DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti devono essere assistiti esclusivamente da garanzie personali.

Gli importi finanziati possono essere di € 3.000,00 - € 5.000,00 - € 6.000,00.

Il finanziamento massimo erogabile può essere aumentato fino a € 10.000,00 qualora sussistano situazioni del tutto eccezionali e qualora le disponibilità di bilancio lo consentano.

L'erogazione delle somme è deliberata, constatata la veridicità e l'urgenza, dalla Commissione previa domanda dell'interessato su apposito modello disponibile presso la segreteria degli uffici SOMS, corredata dalla documentazione richiesta.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza mensile.

La durata massima del finanziamento varia da 1 a massimo 5 anni.

Per l'erogazione del finanziamento è necessaria la presenza di 2 (due) garanti (o fideiussori) aventi capacità reddituale.

Per essere garanti bisogna essere titolari di un reddito mensile non inferiore ad €. 900,00.

I garanti possono essere anche non Soci, ma non componenti dello stesso nucleo familiare del Socio richiedente e non devono superare il 75esimo anno di età.

La garanzia dovrà essere fornita sottoscrivendo, sia il richiedente che i garanti, degli effetti cambiari.

Il costo per l'acquisto degli effetti cambiari sarà a carico del richiedente il finanziamento.

Chi ha già prestato garanzia per un Socio, non può farlo per altri Soci se non all'estinzione del prestito ancora in corso.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto anticipatamente l'importo pari alle spese necessarie all'acquisto degli effetti cambiari.

Art. 5

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PRESTITO

(ai sensi dell'art. 11, lettera b del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014)

- Stato di disoccupazione del Socio/a: certificazione rilasciata dall'ufficio di collocamento;
- Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro: lettera di licenziamento o riduzione sottoscritta dal datore di lavoro;
- Malattia grave o intervento chirurgico grave del Socio/a o di un componente del nucleo familiare: certificazione medica e/o preventivo delle spese da sostenere;
- Decesso del coniuge o di un altro componente del nucleo familiare: certificato di morte, giustificativi di spesa;
- Cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici del Socio/a o di un componente del nucleo familiare: prescrizione medica, preventivo di spesa;
- Spese dentistiche del Socio/a o di componente del nucleo familiare: piano della cura, preventivo di spesa;
- Riscatto dell'alloggio non di lusso ad uso prima abitazione del Socio/a e della propria famiglia: copia della richiesta/offerta di riscatto;
- Oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del Socio/a in conseguenza dello sfratto; copia del provvedimento giudiziario di sfratto, preventivo delle spese da sostenere (trasloco, volture utenze, ecc.);
- Oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del Socio/a: copia del contratto di locazione, preventivo delle spese da sostenere;
- Oneri connessi all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'appartamento ad uso di prima abitazione del Socio/a e della propria famiglia: copia delle concessioni edilizie (se necessarie), preventivo spesa;
- Spese scolastiche: documentate (tasse, acquisto libri ecc.);
- Acquisto di beni mobili e immobili necessari al nucleo familiare del Socio/a per il soddisfacimento di bisogni
 primari: preventivo di spesa;
- Matrimonio di un figlio/a componente del nucleo familiare: certificato di pubblicazione all'Albo comunale;
- Certificazione ISEE se richiesto dalla Commissione;
- Stato di famiglia o autocertificazione.

Per gli altri eventi che producono aggravio al bilancio familiare, previsti del Provvedimento per la concessione dei prestiti ai Soci: preventivo di spesa e ogni altra documentazione che sarà ritenuta necessaria. La spesa da sostenere deve rivestire carattere di necessità o di particolare utilità familiare (motivi di studio, di lavoro, ecc.).

<u> Art. 6</u>

CONCESSIONE NUOVI PRESTITI

La concessione di un nuovo prestito è subordinato alla definitiva estinzione di quello precedente.

Il prestito può essere estinto anticipatamente.

Art. 7

MODALITA' E PRIORITA' NELL'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Dopo l'istruttoria e la verifica di ammissibilità delle richieste del finanziamento dei Soci da parte dell'apposita Commissione, verranno evase per prima le richieste presentate dai Soci per la prima volta.

Nel caso in cui si riscontrassero più Soci nella medesima condizione, precederanno coloro che avranno maggiore anzianità di iscrizione al sodalizio.

Per le rimanenti richieste si procederà all'assegnazione fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Per la redazione della graduatoria si terrà conto degli anni di anzianità d'iscrizione al sodalizio e del numero dei prestiti concessi in passato.

Art. 8

RINVIO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ove la Commissione di cui all'art. 1, in considerazione della particolarità della questione, non fosse in grado di prendere una decisione sulla singola richiesta di finanziamento, rinvierà, per la deliberazione, al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibererà nella più assoluta autonomia ed invierà la decisione alla Commissione che ne dovrà prendere atto.

Art. 9

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE RATE

Se il Socio/a, senza giustificato motivo, non provvedesse al pagamento di due rate, la SOMS provvederà a darne avviso ai garanti.

Se le rate non pagate dal Socio/a o dai garanti dovessero superare il numero di tre, la SOMS potrà procedere al recupero coatto del credito addebitando al Socio moroso e/o ai suoi garanti le relative spese legali.

Il Socio/a che si trovasse nella condizione di cui al precedente comma non potrà richiedere un nuovo prestito prima di un anno dal pagamento dell'ultima rata del prestito di cui è risultato moroso.

<u> Art. 10</u>

RISERVATEZZA

Ogni e qualsiasi dato fornito dal Socio/a o dai garanti dello stesso in relazione al presente Regolamento sarà trattato, da coloro che ne avranno conoscenza, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003.

Avigliano, 14/12/2018